Si attesta che il presente utto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 31/05/2021 al 15/06/2021

L'incaricato della pubblicazione GAETANA BUONANSEGNA



COMUNE DI TITO PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 00028/2021 del 20/05/2021

OGGETTO:

"Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) approvato con D.C.C. n. 28 del 30.07.2020 e successivamente modificato con la D.C.C. n. 32 del 29.09.2020 – Adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L.160/2019 e ai sensi del D.LGS. 116/2020"-

Il giorno 20/05/2021 alle ore 19.06 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

GRAZIANO SCAVONE FABIO LAURINO PIERPAOLO SPERA LOREDANA BRUNO MLE ROSSANA SABIA GIUSEPPE COSENZA ANTONIO LUIGI DOLCE MARIA MOSCARELLI ANTONELLA SOLDO LUCIANA GIOSA FRANCESCO LAURENZANA PIERLUIGI PACE TONYA GIOSA

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Partecipa ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale Presiede PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Relaziona il Vicesindaco Fabio Laurino come da registrazione in atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito, ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020, in videoconferenza con collegamento da remoto mediante sistema che ha consentito al Segretario Comunale l'identificazione a distanza dei partecipanti.

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 30.07.2020 e modificato con la D.C.C. n. 32 del 29.09.2020:

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene: SIMILE

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184. comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare consiliare n. 28 del 30.07.2020 e ss.mm.ii; in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

VISTE le principali novità che interessano il regolamento TARI.

- 1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b) ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
- 2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonchè, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
- 3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza

rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

- 4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
- 5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.
- 6. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito della agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero, di ottenere uno sconto pari a 0,20 euro/kg. In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la TARI non è mai dovuta in misura inferiore al 50%.

CONSIDERATA pertanto la necessità di sostituire il precedente articolo 15 "Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati" con l'aggiornato articolo 15 "Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati a recupero in modo autonomo";

SEGNALATO INOLTRE, che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico patrimoniale sostituisce la TARI giornaliera, e viene pertanto abrogato l'art. 18 del regolamento vigente in quanto la fattispecie è disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall'art. 1 comma 837 L.160/2019;

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare, che prevede la sostituzione dell'articolo 15 e l'abrogazione dell'articolo 18, può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;.
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019
- Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, (DL Sostegni)

PRESO ATTO:

1. che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione

- economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con successiva variazione di bilancio:
- 2. del parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito con nota prot. N. 6684 del 26.04.2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- 3. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

DATO ATTO che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021.

PRESO ATTO: SIMIL

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con Dl. 56 del 30.04.2021 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";
- che i regolamenti e le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva solo per l'anno 2021, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dal dl 41/2021 (dl "Sostegni", art.30, co.5);

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

PRESO ATTO infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

VERIFICATO che il collegamento in videoconferenza ha assicurato continuità e qualità sufficiente per esprimere compiutamente la votazione;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **2. DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera n. 28 del 30.07.2020 e modificato con la D.C.C. n. 32 del 29.09.2020, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera
- **3. DI DARE ATTO** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'Allegato B, in atti;
- **4. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.





COMUNE DI TITO PROVINCIA DI POTENZA

Il Revisore Unico dei Conti

Policoro, 23/04/2021

Al Sindaco Dott. Graziano Scavone SEDE

Al Segretario comunale Dott.ssa Annalisa Chiriatti SEDE

Alla Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Antonietta Guida SEDE

All'Assessore al Bilancio Dott. Fabio Laurino SEDE

FAC-SIMILE

Oggetto: verbali n. 11 del 23/04/2021 - Parere adeguamento regolamento TARI.

Si trasmette alle S.S.II. copia del verbale in oggetto.

Distinti saluti.

Il Revisore Unico

COMUNE DI TITO (PZ)

Il Revisore Unico

VERBALE N. 11 DEL 23/04/2021

Il giorno 23 del mese di Aprile, anno 2021 alle ore 16,00 presso il proprio studio in Policoro (MT) Via Siris n. 210, tenuto conto della situazione della pandemia "Covid-19", si è insediato senza alcuna formalità in quanto organo monocratico il revisore unico, il rag. Mario Russo, nominato con delibera consiliare n. 12 del 02/03/2021, per redigere il seguente parere, avente ad oggetto:

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 28 del 30.07.2020 e successivamente modificato con la D.C.C. n. 32 del 23.09.2020 – adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 837, della I.160/2019 e ai sensi del d.lgs. 116/2020"

Premesso

- che il sottoscritto revisore, in data 23/04/2021 ha ricevuto la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario relativamente al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 32 del 30/07/2020 e modificato con la D.C.C. n. 32 del 29/09/2020;
- che il D.Lgs. 116/2020 ha apportato con decorrenza 01.01.2021 modifiche al Decreto Ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006 e di conseguenza è venuto meno il concetto di assimilazione dei rifiuti previgenti. I rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico di raccolta sono quelli previsti dall'art. 183 c. 1, lettera b-ter) del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.; mentre non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani quelli individuati dall'art. 184 c. 3 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., derivanti dalle attività agricole, attività di costruzione e demolizione, delle attività artigianali, commerciali e di servizio che non siano classificabili come rifiuti urbani, ne i rifiuti prodotti dalla attività industriali;

Considerato

 che si rende necessario adeguare il regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) alle sopravvenute modifiche nel dettato normativo;

Richiamato

 l'art. 239 del TUEL in base al quale il revisore è tenuto a esprimere parere in ordine all'approvazione e modifica dei regolamenti relativi ai tributi locali;

Comune di Tito (PZ) – Libro dei verbali del Revisore dei Conti

COMUNE DI TITO (PZ)

Il Revisore Unico

Visti

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2021 del 23/04/2021, avente ad oggetto l'adeguamento del regolamento della Tassa sui Rifiuti "TARI";
- lo schema predisposto dagli uffici Comunali "Allegato A" Modifiche Regolamento Tari Sostituzione dell'art. 15 e abrogazione dell'art. 18 del regolamento Comunale adeguato con decorrenza 01.01.2021 al sopravvenuto dettato normativo;
- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli art. 49 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000:

Esprime Parere favorevole

All'approvazione con decorrenza 01.01.2021 della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 28 del 30.07.2020 e successivamente modificato con la D.C.C. n. 32 del 23.09.2020 – adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 837, della I.160/2019 e ai sensi del d.lgs. 116/2020"

Non essendovi altro, la seduta viene tolta alle ore 17,00.

Il Revisore Unico

(Rag. Mario Russo)

Allegato A- MODIFICHE REGOLAMENTO TARI- Sostituzione dell'articolo 15 e Abrogazione dell'Art. 18

Articolo 15

Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati a recupero in modo autonomo

Art. 15.1 Tipologie di rifiuto conferibile al pubblico servizio

- 1. Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n.152/2006.
- 2. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio di raccolta e garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza potrà conferire i propri rifiuti secondo le modalità stabilite nel regolamento d'igiene urbana.

Art. 15.2 Rifiuti non conferibili al Pubblico Servizio

1. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'articolo184 comma 3del D.Lgs.n.152/2006 laddove dimostrati dal produttore.

Art. 15.3 Riduzioni per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero

- 1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera bter) punto 2 del D.Lgs.n.152/2006 e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, hanno diritto alla riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa se dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.
- 3. La riduzione o totale esenzione della quota variabile verrà calcolata dall'ufficio in proporzione alla quantità di rifiuto assimilato effettivamente recuperata e trasformata sul totale dei rifiuti prodotti.
- 4. A tale dichiarazione dovranno allegare:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
 - copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia del MUD o il totale certificato derivante dal registro di carico e scarico (nel caso in cui l'azienda non sia obbligata alla redazione del MUD).
 - Attestato della ditta / società autorizzata che ha effettuato il recupero/trasformazione con la specifica delle quantità di rifiuto lavorate e trasformate proveniente dall'unità locale sita sul territorio Comunale. Per le aziende che hanno più unità locali dislocate sul territorio nazionale è obbligatorio anche il totale dei rifiuti prodotti distinti per tipologia e differenziata per singolo Comune.

5. Nel caso di conferimento al servizio di raccolta Comunale dei rifiuti indifferenziati e/o dell' umido sarà consentita una **riduzione massima del 30**% della quota variabile.

Art. 15.4 Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico

Le utenze non domestiche effettuano la scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico e di ricorrere al libero mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.

- 1. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio con un preavviso di 10 giorni e comunque entro il 31 maggio dell'anno nel quale si è presa la decisione e comunque nelle modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 2. L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dal termine di preavviso di cui al comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.
- 3. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1.
- 4. Il soggetto che vuole riattivare l'erogazione del servizio dovrà presentare richiesta a mezzo PEC o raccomandata A/R o presso il protocollo.
- 5. Il Comune ripristinerà il servizio entro 10 giorni (dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente).
- 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 18 Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

Abrogato





FAC-SIMILE Comune di Tito Provincia di Potenza

> Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2020
- Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29.09 2020 (con l'introduzione dell'Art. 16 bis e del comma 3 Art. 21)
- Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. de 20.05.2021 (sostituzione articolo 15 e art. 18 abrogato)

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Natura della tassa sui rifiuti	4
Articolo 3 – Presupposto della tassa sui rifiuti	
Articolo 4 – Decorrenza dell'obbligazione	5
Articolo 5 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti	6
Articolo 6 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti	
Articolo 7 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti	6
Articolo 8 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	
Articolo 9 – Istituzioni scolastiche statali	10
Articolo 10 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domest	iche 11
Articolo 11 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazion servizio	
Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso	13
Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	
Articolo 14 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio	13
Articolo 15 – Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati a recupero in mo autonomo (SOSTITUITO)	
Articolo 16 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti	16
Articolo 16 bis – Esenzione della tassa sui rifiuti per Dismissione delle slot machine	
Articolo 17 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	16
Articolo 18 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornalier a ABROGA	
Articolo 19 - Tributo provinciale	
Articolo 20 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti	18
Articolo 21 – Versamento della tassa sui rifiuti	
Articolo 22 - Scadenza del versamento	20
Articolo 23 - Arrotondamento	20
Articolo 24 – Importi minimi	20

Articolo 25 - Compensazione21
Articolo 26 - Funzionario responsabile21
Articolo 27 - Poteri istruttori21
Articolo 28 - Accertamenti22
Articolo 29 - Sanzioni ed interessi22
Articolo 30 - Riscossione coattiva24
Articolo 31 - Rimborsi24
Articolo 32 - Contenzioso tributario24
Articolo 33 - Disposizioni finali24
Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti25

FAC-SIMILE

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Tito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

- 1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
 - 2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in
- 3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
- 4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata

licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

- 5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.
- 6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:
 - a) i locali impraticabili;
 - b) i locali in stato di abbandono;
 - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
- 7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4

Decorrenza dell'obbligazione

- 1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
- 2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 6

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

- 1. La tassa è dovuta da coloro che possiedonoo detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 7

Base imponibile della tassa sui rifiuti

- 1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

- 3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
 - i locali tecnici.
- 5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- 6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite

nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

- 8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Laboratori artigiani	40%
Tintorie	40%
Studi medici	40%
Farmacie	40%
Studi fotografici	40%
Officine varie	40%

Articolo 8 Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

- 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

- 3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
- 4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
- 5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Per le utenze domestiche si precisa che le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tari ari, utenze domestiche al pari dell'immobile di cui costituiscono pertinenze. Per le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non pertinenziali, adibiti sia ad uso privato che non privato, il tributo viene liquidato con tari a abitativa. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini ICI/IMU.

Le tari e delle utenze non domestiche si articolano in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coe iciente di potenziale produzione di rifiuti. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise

nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- 6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 5, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
- 10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Istituti scolastici statali

- 1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
 - 2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.
- 2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.
- 3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

Superficie	Numero componenti del nucleo	
	familiare	
Fino a mq 35 di base imponibile	1	
Da mq 36 a mq 70 di base imponibile	2	
Da mq 71 a mq 90 di base imponibile	3	
Da mq 91 a mq 120 di base imponibile	4	

Da mq 121 a mq 150 di base imponibile	5
Oltre mq 150 di base imponibile	6 o più

- 4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale.
- 5. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
- 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

- 1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

- 1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:
- a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30 per cento; la riduzione non si applica per i casi disciplinati nei commi 5 e 6 dell'articolo 10;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;
- d) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, così come stabilito da normativa vigente: riduzione del 66,66 per cento,;
- e) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento;
- 2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

Articolo 13

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 2 per cento.

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

- 1. Per le utenze domestiche che dispongano di una sufficiente ed idonea area verde di proprietà privata adiacente all'immobile (minimo 40 mq per utenza domestica) che abbiano avviato, previo autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la parte variabile della tariffa è ridotta del 30 per cento.
- 2. Per le attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 30 per cento.
- 3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante la volontà di voler attivare il compostaggio in modo continuativo nell'anno successivo all'istanza e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/possesso dell'apposito contenitore, allegando la documentazione fotografica relativa alla zona di compostaggio. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore ed il personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le agevolazioni sono calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni sia dei cittadini che degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta.

Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme alla normativa vigente la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni. La procedura impropria o qualsiasi altra non conformità comporterà il recupero della riduzione accordata per l'intera annualità maggiorata degli interessi legali e delle eventuali spese.

Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati a recupero in modo autonomo

Art. 15.1 Tipologie di rifiuto conferibile al pubblico servizio

- 1. Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n.152/2006.
- 2. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio di raccolta e garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza potrà conferire i propri rifiuti secondo le modalità stabilite nel regolamento d'igiene urbana.

Art. 15.2 Rifiuti non conferibili al Pubblico Servizio

1. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'articolo184 comma 3del D.Lgs.n.152/2006 laddove dimostrati dal produttore.

Art. 15.3 Riduzioni per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero

- 1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs.n.152/2006 e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, hanno diritto alla riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa se dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.
- 3. La riduzione o totale esenzione della quota variabile verrà calcolata dall'ufficio in proporzione alla quantità di rifiuto assimilato effettivamente recuperata e trasformata sul totale dei rifiuti prodotti.
- 4. A tale dichiarazione dovranno allegare:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;

- copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia del MUD o il totale certificato derivante dal registro di carico e scarico (nel caso in cui l'azienda non sia obbligata alla redazione del MUD).
- Attestato della ditta/società autorizzata che ha effettuato il recupero/trasformazione con la specifica delle quantità di rifiuto lavorate e trasformate proveniente dall'unità locale sita sul territorio Comunale. Per le aziende che hanno più unità locali dislocate sul territorio nazionale è obbligatorio anche il totale dei rifiuti prodotti distinti per tipologia e differenziata per singolo Comune.
- 5. Nel caso di conferimento al servizio di raccolta Comunale dei rifiuti indifferenziati e/o dell' umido sarà consentita una **riduzione massima del 30**% della quota variabile.

Art. 15.4 Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico

Le utenze non domestiche effettuano la scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico e di ricorrere al libero mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.

- 1. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio con un preavviso di 10 giorni e comunque entro il 31 maggio dell'anno nel quale si è presa la decisione e comunque nelle modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 2. L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dal termine di preavviso di cui al comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.
- 3. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma1.
- 4. Il soggetto che vuole riattivare l'erogazione del servizio dovrà presentare richiesta a mezzo PEC o raccomandata A/R o presso il protocollo.
- 5. Il Comune ripristinerà il servizio entro 10 giorni (dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente).

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 16

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale è possibile istituire un fondo sociale destinato alla copertura finanziaria di apposite agevolazioni, sia relative alla parte fissa sia alla parte variabile della tariffa, per casi specifici.
- 2. La delibera istitutiva disciplina, altresì, i destinatari e le modalità di utilizzo del fondo.
- 3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 16 bis- Esenzione della tassa sui rifiuti per Dismissione delle slot machine

E' prevista l'esenzione totale della Tassa sui rifiuti per gli esercizi pubblici che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco che provvedono alla disinstallazione di apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, installati nei propri locali. La disinstallazione deve essere intervenuta a partire dall'annualità 2020.

Tale esenzione è riconosciuta per i tre anni successivi alla disinstallazione a partire dall'annualità 2021, su istanza di parte, da presentare al Comune nei termini e nei modi stabiliti dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari e dovrà essere corredata da idonea documentazione comprovante la disinstallazione.

Non vi è obbligo di rinnovo dell'istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio.

L'esenzione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 18

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
- 2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 30 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
- 4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
- 5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea.
- 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 19

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.
- 3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.
- 5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

 Articolo 20

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

- 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento. In via transitoria ed in deroga al termine indicato, la dichiarazione relativa alle circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo e verificatesi dal 1 gennaio 2020 alla data di approvazione del Regolamento deve avvenire entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
- 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno. La dichiarazione deve essere presentata: a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia dell'anagrafe cittadina e, nel caso di soggetto non iscritto nell'anagrafe comunale, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni. Se i soggetti sopra indicati non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
- 3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa.

In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

- 4. Ad eccezione dell'agevolazione disciplinata al precedente articolo 14, la dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
- 5. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 8, commi 7 e 8 e dall'articolo 10, commi 2 e 4, del presente regolamento.
- 6. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
- 7. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
- 8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
- 9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.
- 10. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha e etto a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del mese solare successivo alla e ettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla.

A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà e etto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
- b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà e etto dalla data di comprovato distacco dell'utenza
- c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (comprovabile con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;

- d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.
- 11. La dichiarazione di cessazione relativa ad un locale divenuto intassabile deve essere adequatamente documentata.
- 12. La dichiarazione sulla tassa dei rifiuti deve contenere:
- a) per le utenze domestiche:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);
- indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile;
- data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni; b) per le utenze non domestiche
- identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);
- identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile e destinazione d'uso;
- la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

Versamento della tassa sui rifiuti

- 1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
 - 2. Il versamento è dovuto:
 - a) previo invito al contribuente, a titolo di acconto, in 3 rate di pari importo, con scadenza rispettivamente il 31 maggio, il 31 agosto ed il 15 dicembre

- dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
- b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in 2 rate di pari importo, con scadenza rispettivamente la prima entro 15 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, la seconda entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza della prima rata; la prima rata non può scadere prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento della stessa.
- 3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni.

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 23

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 24

Importi minimi

- 1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 10,00.
- 2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

- 3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
- 4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 10,00.

Compensazione

- 1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi alla tassa sui rifiuti con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
- 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
- 3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
- 4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 26

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 27

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 28

Accertamenti

- 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 29

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun

giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 27, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
- 5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
- 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- 7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale.

Articolo 30

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 28 e 29 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non

siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 31

Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di Articolo 32
 Contenzioso tributario
 plicano le disposizio presentazione dell'istanza.

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 33

Disposizioni finali

- 1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
 - 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

FAC-SIMILE

- 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
- 02. Cinematografi, teatri
- 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05. Stabilimenti balneari
- 06. Autosaloni, esposizioni
- 07. Alberghi con ristorante
- 08. Alberghi senza ristorante
- 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10. Ospedali
- 11. Agenzie, uffici
- 12. Banche, istituti di credito e studi professionali
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
- 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense
- 24. Bar, caffè, pasticceria
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club



Parere Tecnico Responsabile del Procedimento per la Proposta di Delibera N° 00029/2021 del 14/05/2021.

Avente oggetto:

"Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) approvato con D.C.C. n. 28 del 30.07.2020 e successivamente modificato con la D.C.C. n. 32 del 29.09.2020 – Adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L.160/2019 e ai sensi del D.LGS. 116/2020"-

Il Dirigente del Settore TITO_SETTORE_4_RAGIONERIA_E_TRIBUTI esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 14/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Parere di regolarita' contabile per la Proposta di Delibera N° 00029/2021 del 14/05/2021.

Avente oggetto:

"Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) approvato con D.C.C. n. 28 del 30.07.2020 e successivamente modificato con la D.C.C. n. 32 del 29.09.2020 – Adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L.160/2019 e ai sensi del D.LGS. 116/2020"-

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 14/05/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale ANNALISA CHIRIATTI che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente del Consiglio PIERPAOLO SPERA Segretario Comunale ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Tito, 31/05/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 20/05/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale ANNALISA CHIRIATTI

E DI CONFORMITA'
razione n° DEL 00028/2021 e' conforme al
ente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
-
Firma e Timbro dell'Ufficio